

NORMA	CONTENUTO DELLA NORMA
Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (Art. 1, comma 7)	<p>Si prevede l'istituzione del "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti" con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per il 2020 e a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021.</p> <p>L'attuazione della misura è demandata ad appositi provvedimenti normativi.</p>
Sgravio contributivo totale apprendistato duale (Art. 1, comma 8)	<p>Si introduce uno sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato di primo livello effettuate da imprese fino a 9 dipendenti nel corso del 2020.</p> <p>Si tratta di una misura sollecitata da Confartigianato, finalizzata a valorizzare la capacità formativa delle imprese e a sostenere l'apprendistato quale strumento di ingresso qualificato dei giovani nel mercato del lavoro.</p>
Riduzione tariffe INAIL (Art. 1, comma 9)	<p>La disposizione estende anche al 2022 l'applicazione della riforma delle tariffe INAIL operata dal comma 1121, legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che aveva limitato l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi per gli anni 2019 – 2021 e per gli anni 2023 e successivi.</p> <p>Viene, pertanto, completata la messa a regime della revisione delle tariffe INAIL dando copertura anche all'anno 2022.</p>
Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile (Art. 1, comma 10)	<p>La disposizione prolunga di due anni, 2019 e 2020, l'estensione agli assunti con età compresa tra 30 anni e 35 anni dell'esonero di cui alla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) e, contestualmente, abroga la disposizione del Decreto Dignità (art. 1bis del D.L. n. 87/2018) che aveva introdotto un analogo beneficio contributivo (finora rimasto inattuato per la mancata adozione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto delinearne le modalità di fruizione) risolvendo in tal modo i problemi interpretativi e di coordinamento tra le due misure.</p> <p>La norma consente inoltre ai programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari di elevare lo sgravio, per il 2019 e il 2020, fino ad un massimo del 100% ed entro l'importo di 8.060 euro su base annua, nelle Regioni <u>Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna</u>.</p> <p>L'abrogazione della norma del Decreto Dignità recepisce le richieste di Confartigianato che, in seguito all'entrata in vigore del provvedimento, aveva evidenziato al Ministero del Lavoro la necessità di fornire chiarimenti riguardo il coordinamento fra le due misure incentivanti al fine di assicurare certezza giuridica alle imprese nella fruizione del beneficio.</p>
Sgravio contributivo giovani eccellenze (Art. 1, comma 11)	<p>Al fine di dare attuazione al bonus occupazionale giovani eccellenze (esonero contributivo, pari ad 8mila euro per 12 mesi, per chi ha assunto, nel 2019, a tempo indeterminato soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca), introdotto dalla legge di bilancio 2019, si prevede che a partire dal 1° gennaio 2020 per la fruizione del beneficio trovano applicazione le procedure relative all'incentivo strutturale all'occupazione giovanile di cui alla legge n. 205/2017 (legge</p>

	<p>di bilancio 2018).</p> <p>La modifica introdotta, per quanto volta a consentire la fruizione di una misura finora rimasta inattuata, necessita di ulteriori chiarimenti dal momento che la sua decorrenza è fissata al 1° gennaio 2020 ma l'esonero contributivo in esame riguarda le sole assunzioni effettuate nel 2019.</p>
<p>Esclusioni dal contributo addizionale Naspi (Art. 1, comma 13)</p>	<p>La norma amplia le esclusioni dal versamento delle addizionali contributive relative ai contratti a tempo determinato (1,4% in caso di stipula e 0,5% in occasione di ciascun rinnovo).</p> <p>Le nuove esclusioni riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019; • i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi; • i rapporti instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.
<p>Credito di imposta formazione 4.0 (Art. 1, commi 210 - 217)</p>	<p>Viene prorogato per il 2020 il riconoscimento del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0.</p> <p>Per la copertura è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Per il 2020 è inoltre confermato l'impianto previsto dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che differenzia l'entità del credito d'imposta a seconda dell'assetto organizzativo dell'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PICCOLE IMPRESE: credito di imposta nella misura del 50% delle spese ammissibili e nel limite annuale di 300.000 euro; • MEDIE IMPRESE: credito di imposta nella misura del 40% delle spese ammissibili e nel limite annuale di 250.000 euro; • GRANDI IMPRESE: credito di imposta nella misura del 30% delle spese ammissibili e nel limite annuale di 250.000 euro. <p>La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.</p> <p><u>Il riconoscimento del credito d'imposta non è più subordinato alla condizione che le attività di formazione siano espressamente pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.</u></p> <p>La disposizione prevede, inoltre, che al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero stesso, secondo le modalità che saranno definite da uno specifico Decreto Direttoriale.</p> <p>La norma conferma la centralità del tema dell'adeguamento delle competenze quale driver per cogliere le opportunità offerte dalla c.d.</p>

	quarta rivoluzione industriale, mantenendo le graduazioni a favore delle piccole e medie imprese .
Congedo obbligatorio di paternità (art. 1, comma 342)	Viene prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata da 5 a 7 giorni . Inoltre, si dispone anche per il 2020 che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).
Ape sociale (Art. 1, comma 473)	Il comma dispone la proroga a tutto il 2020 degli effetti della sperimentazione dell'APE sociale, che sarebbe scaduta il 31 dicembre 2019 a norma del D.L. n. 4/2019 convertito in legge n. 26/2019, con gli stessi requisiti finora previsti dalla legge n. 232/2016. Conseguentemente, per quanto riguarda specificamente i settori di interesse, resta l'indennità a carico della finanza dello Stato per i lavoratori impegnati nelle c.d. lavorazioni gravose di cui alla tabella C allegata alla legge n. 232 (aventi i requisiti di 63 anni di età e 36 di contributi per l'accesso alla pensione anticipata).
Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale (Articolo 1, commi 474 e 475)	Si prevede la ricostituzione di due Commissioni tecniche , una per lo studio della gravosità delle occupazioni e l'altra per l'analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale , i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020. Nell'ambito di ciascuna delle Commissioni, la cui istituzione è demandata a due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è prevista la partecipazione di esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Opzione donna (Art. 1, comma 476)	Si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019 , un'anzianità contributiva pari a 35 anni ed un'età anagrafica pari a 58 anni per le lavoratrici dipendenti, e a 59 anni per le lavoratrici autonome .
Formazione nel sistema duale (Art. 1, comma 494)	Si prevede uno stanziamento aggiuntivo di 46,7 milioni di euro per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato duale (c.d. di primo livello), nonché dei percorsi formativi relativi all' alternanza scuola – lavoro . In virtù di tale previsione le risorse destinate al sistema duale per il 2020 sono pari a 121,7 milioni di euro (75 milioni erano già previsti a regime dalla legge di bilancio 2018). La norma risponde alle sollecitazioni di Confartigianato e conferma la centralità dei percorsi duali e di apprendimento sul posto di lavoro quali strumenti per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e alla carenza di competenze denunciata dalle imprese, soprattutto artigiane e di piccole dimensioni.